

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

MEMORIA DIFENSIVA

R.G.140/2019

UD. 21.04.2020

ORIGINALE DA ALLEGARE AGGIUNTO
DEL FASCICOLO N. 140/2019 REG. 140
REL. *nfam* UD.ZA 21/4/20

della **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (C.F. 80188230587), con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587)

nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale

sollevato dal Tribunale di Salerno, seconda sezione penale, con ordinanza del **09-04-2019** (nel procedimento penale a carico di NAPOLITANO Pasquale e SASSO Antonio) in relazione all'articolo 595, comma 3, cod. pen., nonché all'articolo 13 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa).

* * *

Con la presente memoria la Presidenza del Consiglio dei Ministri intende, oltre che ribadire le considerazioni e le conclusioni già esplicate nell'atto di costituzione in giudizio, illustrare le ragioni per le quali ritiene manifestamente infondata e inammissibile la questione di legittimità costituzionale indicata in epigrafe.

Secondo il Tribunale di Salerno la definizione del giudizio di merito non può prescindere dalla risoluzione della sollevata questione in considerazione della rilevanza della natura, detentiva e/o pecuniaria, della sanzione prevista dagli artt. 595, comma 3, cod. pen. e 13 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47 nell'ipotesi contestata di diffamazione aggravata, in quanto l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed è perpetrata a mezzo della stampa.

Più precisamente, il Giudice, sul presupposto che l'art. 10 CEDU tutela la libertà di manifestazione di pensiero in maniera analoga all'art. 21 Cost., riterrebbe applicabile al diritto interno la giurisprudenza della Corte EDU che in tema di diffamazione a mezzo stampa realizzata dai giornalisti offre una tutela più ampia e favorevole in quanto esclude la possibilità di applicare pene detentive, se non in casi eccezionali che si sostanziano nella violazione di diritti fondamentali.

Ne consegue che, al di fuori dei richiamati “casi eccezionali”, la pena detentiva sarebbe manifestamente irragionevole e totalmente sproporzionata rispetto al diritto di espressione tutelato dall’art. 21 Cost. nonché dall’art. 10 CEDU, rilevante quale parametro costituzionale interposto ex art. 117 co. 1 Cost.

Tale affermazione trova la sua *ratio* nel consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte EDU, recentemente ribadito nella sentenza *Sallusti c. Italia*, secondo cui *“benché l’irrogazione delle pene sia in linea di principio una materia di competenza dei tribunali nazionali, la Corte ritiene che l’irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per un reato connesso ai mezzi di comunicazione, possa essere compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti garantita dall’articolo 10 della Convenzione soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente qualora siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali, come, per esempio, in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza”*¹.

A bene vedere, l’art. 10 CEDU dopo aver previsto che *“ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione”* e che *“tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”* precisa che *“l’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario”*.

Ne consegue che non è esclusa la facoltà degli Stati contraenti di limitare nel proprio ordinamento interno l’esercizio del diritto alla libertà di espressione condannando la diffamazione e l’omesso controllo per soddisfare determinate esigenze sociali, purché la pena detentiva sia ammissibile soltanto in circostanze eccezionali e precisamente qualora siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali.

Non è dunque in contrasto con la CEDU né tanto meno con la Carta Costituzionale l’esistenza di un diritto vivente che in materia di diffamazione prevede in astratto la

¹ *Sallusti c. Italia*, 7 marzo 2019, ric. n. 22350/2013, par. 59.

possibilità, *ex artt.* 595, terzo comma, cod. pen. e art. 13 L. n. 47/1948, di modulare la natura, detentiva e/o pecuniaria, e la severità della sanzione a seconda della concreta fattispecie di reato. Peraltro, l'attribuzione di un fatto determinato così come l'impiego del mezzo della stampa *ex art.* 595 cod. pen. sono mere circostanze aggravanti speciali, come tali soggette a bilanciamento.

Sulla scorta di tale considerazione la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto *“legittima, in relazione all'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, l'inflizione della pena detentiva in ipotesi di condanna per il delitto di diffamazione a mezzo stampa commesso mediante pubblicazione di una notizia non rispondente al vero, nella piena consapevolezza di tale falsità da parte del giornalista, configurandosi in tal caso una delle "ipotesi eccezionali" individuate dalla giurisprudenza della Corte EDU”* (Cass. pen. sez. V n. 39195/2015).

Non può negarsi che qualora l'oggetto della diffamazione a mezzo stampa sia l'attribuzione alla persona offesa di una condotta illecita, poi rivelatasi non veritiera in seguito ad accertamenti investigativi, determinandosi una lesione del diritto fondamentale alla presunzione di innocenza, tutelato dall'art. 27 co. 2 Cost. nonché a livello sovranazionale dall'art. 6 co. 2 CEDU, si è in presenza di quelle “circostanze eccezionali” che giustificano, secondo consolidato orientamento della Corte EDU, l'applicazione di una pena detentiva.

D'altro canto, i Giudici di Strasburgo hanno ripetutamente evidenziato che il mero mancato controllo nell'ambito di una diffamazione da parte del responsabile della testata giornalistica su cui è perpetrata l'offesa non sarebbe di per sé caratterizzato da alcuna circostanza eccezionale che giustifichi il ricorso a una sanzione così severa come la detenzione², sarà pertanto compito dell'autorità nazionale prevedere una pena proporzionata all'interesse tutelato sia dal punto di vista della natura che del *quantum*. Ciò nonostante il Tribunale ha trascurato di prendere in considerazione le concrete condotte diffamatorie oggetto di giudizio, omettendo di motivare adeguatamente la rilevanza della questione costituzionale.

Chiarito, dunque, che la legislazione interna in tema di diffamazione a mezzo stampa si presta ad una interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata, spetta al Giudice attenersi a questa e valutare se il singolo caso sia connotato da

² *Belpietro c. Italia*, 24 settembre 2013, ric. n. 43612/2010, par. 61; *Sallusti c. Italia*, cit., par. 61.

quell'eccezionalità che legittima l'irrogazione di sanzioni detentive, poiché secondo la Corte EDU corrispondono ad un "*pressante bisogno sociale*" ovvero sia più congrua l'applicazione di una meno incisiva pena pecuniaria.

P. Q. M.

Si insiste per le conclusioni già rassegnate nell'atto di costituzione e si chiede che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Roma, 31 marzo 2020

Maurizio Greco

MCA

Salvatore Faraci

Avvocati dello Stato

